

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Allegato A) alla deliberazione n. **89** del **18 GIUGNO 2012**

**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO DELL'ASL VCO**



**REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE DI CUI AL D.LGS 81/08
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
TITOLO IV DELL'ATTO AZIENDALE**

L *Bo*

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce, all'interno della struttura organizzativa delineata dall'atto aziendale, ruoli e responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro delle varie figure coinvolte nell'applicazione della politica di prevenzione adottata dall'ASL VCO ed indicata nel Documento di valutazione dei rischi per adempiere agli obblighi giuridici di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione coinvolge l'intera organizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale, dal Datore di Lavoro, SPP e MC, ai Dirigenti, Preposti e Lavoratori ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.

Le attribuzioni di compiti e di responsabilità contenute nel presente documento si applicano a tutte le attività svolte all'interno delle unità produttive costituenti la complessa struttura organizzativa dell'ASL VCO.

LEGENDA

DVR : Documento di Valutazione dei Rischi
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
SPP : Servizio di Prevenzione e Protezione
MC : Medico Competente
RLS : Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 1 - Direttore Generale (Datore di lavoro)

Il Direttore Generale è il DATORE DI LAVORO così come definito dall'art. 2 lett.b del D. Lgs. n. 81/08 e ribadito dall'art. 5.1 del titolo II dell'Atto Aziendale.

Il Direttore Generale, nominato dalla Giunta Regionale quale responsabile della gestione complessiva dell'azienda e delle relazioni istituzionali, attua il proprio mandato con autonomia imprenditoriale nell'organizzazione e allocazione delle risorse produttive a disposizione ed assume gli atti di programmazione e controllo, nonché di indirizzo gestionale a valenza interna e/o esterna.

Il Direttore Generale designa/nomina :

- a) il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) cui affida la direzione dell'omonima SOC. Per tale figura e per gli altri lavoratori componenti del SPP, denominati ASPP, il datore di lavoro verifica prima della designazione il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08;
- b) il Direttore della SOC Medico Competente (MC) e i dirigenti medici che la compongono dopo aver verificato il possesso da parte di ciascuno dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/08 . Al direttore della S.O.C. competono le funzioni di coordinamento dei medici competenti della S.O.C.
Il Direttore Generale, con atto deliberativo provvede a designare, tenendo conto del complesso della struttura organizzativa e delle valutazioni espresse dal Direttore SOC Medico Competente, un medico competente per unità produttive o per aree funzionali e territoriali ben definite.
- c) il Medico Autorizzato previsto dalla normativa in materia di radioprotezione;
- d) i professionisti esterni eventualmente necessari per assolvere agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e al D.Lgs.230/95 e s.m.i. e per integrare e migliorare l'azione di prevenzione e protezione ;
- e) le figure aziendali con specifiche deleghe di funzioni in ragione delle competenze professionali e dell'esperienza maturata e richiesta "dalla specifica natura delle funzioni delegate". A tali figure di seguito denominate Dirigenti Delegati saranno trasferiti alcuni degli obblighi in capo alla posizione di garanzia più elevata del sistema di prevenzione nel rispetto dei requisiti di ammissibilità giuridica della delega indicati dall'art. 16 primo comma del decreto legislativo 81/08 .

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Il Direttore Generale non può delegare le seguenti attività :

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.Lgs 81/08;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

Il Direttore Generale nella veste di Datore di Lavoro adempie agli obblighi posti in capo alla sua posizione di garanzia dalla normativa prevenzionale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avvalendosi, in particolare, della collaborazione del Direttore della SOC SPP e del Direttore della SOC MC nonché di ogni altra figura aziendale del sistema di prevenzione .

Il RSPP quale Direttore del SPP ed il Direttore della SOC MC supportano il Direttore Generale, ciascuno per lo specifico ruolo e per la rispettiva competenza, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione tenendo conto delle linee guida elaborate dalla Regione Piemonte sull'applicazione del D.Lgs 626/94 (ora sostituito dal D.Lgs 81/08) nell'ASL
- b) elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D. Lgs. 81/08 e seguenti;
- c) controllo del corretto espletamento delle attività di formazione ed informazione da parte dei dirigenti secondo le direttive impartite;
- d) vigilanza nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti Pubblici e Privati che collaborano affinché venga garantita la sicurezza e la salute del personale dell'Azienda operante presso sedi esterne in capo ad altri datori di lavoro.;
- e) convocazione, almeno una volta all'anno, della riunione periodica prevista dall'art. 35 D. Lgs. 81/08;
- f) consegna tempestiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta, della copia del documento di valutazione dei rischi secondo quanto specificato dall'art.18 comma1 lettera o) del D.Lgs. 81/08.
- g) valutazione e verifica per l'attivazione di un modello organizzativo-gestionale (in riferimento all' articolo 30 del D.Lgs 81/08), volto alla pianificazione, organizzazione e monitoraggio di un sistema di sicurezza che contempri, tra l'altro, il controllo della realizzazione delle misure di tutela contenute nel documento di cui alla precedente lettera b) e la vigilanza sul corretto espletamento, da parte dei dirigenti o di altri soggetti delegati, delle funzioni trasferite con atto di delega ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 81/08;

Restano in capo al Direttore Generale gli obblighi relativi all'applicazione del D.Lgs.230/95.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 2 - Decentramento delle funzioni

Il Direttore Generale, al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione e sicurezza, individua e nomina le figure aziendali cui delegare parte delle proprie funzioni in materia di sicurezza, ai sensi della normativa vigente (art.16 D.Lgs. 81/08).

Sui Dirigenti Delegati, in ragione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo conferiti dal Direttore Generale compresa l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ricadono gli adempimenti degli obblighi giuridici trasferiti e le conseguenti correlate responsabilità di cui al D.Lgs. 81/08.

Le deleghe di funzioni costituiscono, nella complessa organizzazione di un'ASL, strumenti per dare compiuta attuazione al sistema di prevenzione aziendale e non sono conferite per polverizzare il sistema delle responsabilità,

L'atto di delega ai Dirigenti contiene l'attribuzioni di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari all'espletamento, in completa autonomia, delle funzioni delegate.

La delega di funzioni da parte del Direttore Generale è adottata secondo i seguenti limiti e condizioni:

1. che risulti da atto scritto munito di data certa;
2. che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
5. che essa sia accettata dal delegato per iscritto

Il Direttore Generale non attua alcuna ingerenza in modo diretto o indiretto sui soggetti delegati ma esercita una puntuale vigilanza sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite attraverso un efficace modello di verifica e controllo.

La delega di funzioni può essere revocata in qualsiasi momento, da parte del Direttore Generale, ove vengano accertate, direttamente o attraverso il sistema di controllo predisposto, inadempienze all'assolvimento degli obblighi delegati.

All'atto di delega l'Amministrazione Aziendale darà adeguata e tempestiva pubblicità all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva locale dove il delegato "attuа le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Le disposizioni legislative vigenti consentono che il Dirigente Delegato può a sua volta, previa intesa con il Direttore Generale delegare ad altro soggetto del sistema di prevenzione aziendale (dirigenti , preposti o lavoratori con esperienza e specifica professionalità sulla natura degli obblighi da trasferire) specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.16 D.Lgs. 81/08 (limiti e condizioni della delega e tempestiva pubblicizzazione della delega) .

Il nuovo soggetto delegato non può a sua volta ulteriormente delegare le funzioni delegate.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 3 - Obblighi e compiti dei Dirigenti Delegati e loro individuazione

I Dirigenti Delegati, ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ed a quanto indicato nel presente articolo .

I Dirigenti Delegati, nell'ambito delle strutture organizzative di propria competenza, rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa. Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art.15 del D.Lgs 81/08 e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura, forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed ai Medici Competenti(MC) e/o Autorizzati, informazioni in merito all'organizzazione del lavoro, alla programmazione dell'attività, alla descrizione degli impianti e processi produttivi e alle sostanze chimiche utilizzate e quanto altro utile alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

I Dirigenti Delegati debbono coordinarsi con il Direttore del SPP e con il Direttore della SOC Medico Competente ed avvalersi delle Strutture dell'Amministrazione di Supporto Tecnico e Logistico che concorrono nel modello organizzativo-gestionale adottato dal Direttore Generale a dare efficacia alle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali. Di tali Soggetti e Strutture il dirigente, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, deve avvalersi per attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

In particolare i Dirigenti Delegati, nell'ambito delle strutture organizzative di propria competenza, devono:

a) attivarsi affinché venga rielaborato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi dal Direttore Generale nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 (modifiche significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica ,delle misure di prevenzione e protezione, in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisano la necessità). Le azioni che tali figure sono tenute ad attuare sono quelle di fornire al Direttore Generale, al Direttore del SPP, ai Medici Competenti e/o Autorizzati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta segnalando i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.



REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Le segnalazioni al datore di lavoro per l'aggiornamento e le rielaborazioni del DVR devono essere effettuate :

- quando si verificano variazioni d'uso di locali per esigenze strutturali e organizzative;
- in caso di variazioni di modalità di utilizzo di attrezzature e/o strumentari già impiegati;
- in caso di inserimento di nuove attrezzature che prevedono significative variazioni organizzativo-procedurali del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in caso di modifiche dei materiali d'uso o di sostanze / composti chimici utilizzati con risvolti sul processo produttivo e sull'organizzazione del lavoro ;
- qualora si verificano eventi infortunistici particolarmente significativi o sono segnalati mancati eventi correlati alla non attuazione da parte di un lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori delle misure di prevenzione e protezione predisposte dall'azienda o in presenza di inadeguatezza /inefficacia delle stesse
- quando in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti e/o nell'ambito di specifica delega conferita dal datore di lavoro, il dirigente delegato sia stato informato, nel rispetto del segreto professionale, dal MC delle risultanze della sorveglianza sanitaria ovvero di aver avuto notizia di alterazioni apprezzabili dello stato di salute di un lavoratore e/o di lavoratori operanti nella Struttura Organizzativa .

b) attuare, con la collaborazione delle altre figure della prevenzione della struttura organizzativa, il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione così come indicato nel documento di valutazione del rischi, per quanto di competenza;

c) adempiere agli obblighi di cui all'art. 18 in ragione delle competenze e delle attribuzioni conferite e/o in funzione di specifica delega del Datore di Lavoro, e mettere in atto le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dall'articolo 18, comma 1.

Sono esclusi dagli obblighi del Dirigente Delegato e dalla delega di funzioni i seguenti adempimenti dell'art. 18 dianzi citato:

1. **nomina dei medici competenti** - comma primo lett. a- in quanto tali figure sono state selezionate con pubblico concorso e nominate direttamente dal Direttore Generale che ne ha verificato il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente ;
2. **richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico** -comma primo lett. g - 2° periodo- in quanto la SOC del MC è in Staff al Direttore Generale e risponde direttamente al Vertice Aziendale . Il Dirigente Delegato è tenuto a segnalare al datore di lavoro eventuali inadempimenti del medico competente se da lui accertate;

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

3. **informazione e formazione** - comma primo lett. l, limitatamente agli aspetti connessi :
- ai tempi in cui l'informazione e/o la formazione devono avvenire (in occasione di assunzioni, trasferimenti o cambi mansione,....);
 - alle modalità con cui vanno eseguite;
 - alla comprensibilità dei contenuti per i soggetti immigrati con verifica sulla base della lingua utilizzata dei percorsi informativo - formativo;
4. **consegna tempestiva al RLS, su sua richiesta, del DVR in copia ..(comma primo lettera o) o di altro documento rilevante in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro soggetto alla accessibilità del RLS, ed accesso ai dati di cui alla lettera r).** Tale documentazione può essere messa a disposizione sia su supporto cartaceo che informatico dal Datore di Lavoro che ne consente l'accesso attraverso le procedure predisposto dalla struttura organizzativa aziendale competente;
5. **comunicazioni di cui comma primo lettera g-bis), lettera r) e lettera aa);** in quanto in capo alla SOC Gestione Risorse Umane;
6. **consultazione del RLS nelle ipotesi di cui all'art. 50 limitatamente:**
- alla consultazione per la designazione del RSPP e degli ASPP quali componenti del SPP e del/dei medico/i competente/i della corrispondente S.O.C. in quanto tali Strutture sono poste entrambe in Staff al Direttore Generale;
 - alla organizzazione della formazione per gli aspetti delineati al punto 3;
7. **lettera p, lettera q, lettera u, lettera v, lettera z**
- d) **esigere dai lavoratori il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria periodica, garantire tale rispetto e verificare la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio;**
- e) **gestire lo scadenziario delle visite preventive e periodiche comprese nel piano di sorveglianza sanitaria predisposte dal medico competente attraverso anche procedure concordate dal MC;**
- f) **gestire le procedure di invio dei lavoratori alla visita medica prevista nei casi contemplati dall'art.41 del D.Lgs 81/08 al comma 2, con esclusione delle lettere e), e-bis), e-ter);**
- g) **conservare le cartelle sanitarie dei dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 per almeno dieci anni salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del D.L.vo 81/08.**
- h) **segnalare al Direttore del SPP gli infortuni e/o mancati infortuni occorsi al personale afferente affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;**
- i) **mettere in atto, avvalendosi della collaborazione del SPP e dei Medici Competenti e del supporto organizzativo della SOC Gestione delle Attività di Supporto Direzionale, le procedure per attuare l' informazione, formazione e addestramento dei lavoratori**

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
 - Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

assegnati secondo i tempi e le modalità stabiliti da D.Lgs. 81/08 e le direttive del Direttore Generale ;

l) adempiere e vigilare, unitamente ai dirigenti non delegati, sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza indicate nel documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), nei casi di contratti di appalto di servizi e forniture di propria competenza;

m) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, attuare le misure organizzative - procedurali affinché tali attrezzature siano usate correttamente, garantirne la manutenzione dalla competente SOC Gestione delle Infrastrutture e Tecnologie Biomediche e prendere le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni del Titolo III capo I del D. Lgs. 81/08.

n) individuare formalmente, nell'ambito delle strutture organizzative di competenza, i Dirigenti ed i Preposti chiamati a collaborare all'attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Il Direttore Generale, sulla base del vigente atto aziendale individua, come Dirigenti Delegati, i direttori/responsabili/referenti delle strutture organizzative ricomprese nella seguente tabella .

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE DELEGATO
- Dipartimento Tecnico Amministrativo	- Direttore Dipartimento
- Ospedale Unico Plurisede del VCO (SOC sanitarie ospedaliere + SOC Medicina e Chirurgia d'urgenza)	- Direttore Ospedale Unico Plurisede
- Distretto Socio-Sanitario Verbanò	- Direttore
- Distretto Socio-Sanitario Ossola	- Direttore
- Distretto Socio-Sanitario Cusio	- Direttore
- Dipartimento di Prevenzione	- Direttore Dipartimento
- Dipartimento di Salute Mentale + SOS Psicologia	- Direttore Dipartimento di Salute Mentale
- SOC SERT	- Direttore
- SOC Medicina Legale	- Direttore
- SOC Farmacia	- Direttore
- SOC SITRPO	- Direttore SITRPO
- Servizio Assistenti Sociali	- Coordinatore
- SOC Medico Competente	- Direttore

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
 - Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Nella successiva tabella sono riportate le strutture edilizie aziendali ed i relativi Dirigenti Delegati individuati quali destinatari della gestione e dell'uso delle stesse. Si specifica che sul Dirigente Delegato assegnatario ricadono le competenze e responsabilità di tutti i locali e degli spazi comuni degli edifici in cui operano anche strutture organizzative facenti capo ad altri Dirigenti Delegati.

STRUTTURA EDILIZIA	DIRIGENTE DELEGATO
Presidi Ospedalieri di Verbania , Domodossola, Omegna (per le parti non concesse al COQ) e sede NPI di Omegna	Direttore Ospedale Unico Plurisede del VCO
Distretto e sub distretti Verbania	Direttore Distretto Verbania
Distretto e sub distretti Ossola	Direttore Distretto Domodossola
Distretto e sub distretti Cusio	Direttore Distretto Omegna
Farmacia Territoriale Omegna	Direttore SOC Farmacia
Palazzi Beltrami di Omegna	Direttore Dipartimento Tecnico Amministrativo
Edificio sito in località Crusinallo occupato dalle Strutture Organizzative afferenti al Dipartimento di Prevenzione, edificio località Nosere	Direttore Dipartimento di Prevenzione
Strutture CTP extraospedaliere di Omegna e Domodossola	Direttore Dipartimento di Salute Mentale
Sedi SERT di Verbania, Domodossola	Direttore SOC SERT

Per l'esercizio delle proprie competenze i Dirigenti Delegati si avvalgono, oltre che degli uffici amministrativi presenti nell'unità produttiva o nella struttura organizzativa ricadenti sotto la propria responsabilità gestionale, anche delle SOC del Dipartimento Tecnico - Amministrativo e di Supporto direzionale secondo le rispettive competenze e funzioni individuate nell'atto aziendale.

I Dirigenti Delegati opereranno con piena autonomia decisionale e di spesa avvalendosi delle risorse dirette, indirette e servizi messi a disposizione dall'Azienda. Qualora tali risorse dovessero risultare non sufficienti per far fronte ad eventuali interventi correlati ai compiti attribuiti, i Dirigenti Delegati dovranno richiedere al Datore di Lavoro risorse aggiuntive.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Gli obblighi relativi agli interventi impiantistico/strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati ai singoli Dirigenti Delegati, restano a carico della SOC Gestione delle Infrastrutture e Tecnologie Biomediche che, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Pertanto, gli obblighi previsti in merito e in relazione agli interventi impiantistico/strutturali e manutentivi si intendono assolti, da parte del Dirigente Delegato, con la richiesta del loro adempimento al soggetto che ne ha l'obbligo nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

La delega di funzione sulle manutenzioni ordinarie dei luoghi di lavoro e delle attrezzature verrà attuata nei limiti e condizioni dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs 81/08 da parte del Direttore Generale delegante.

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture viene definita in un piano annuale (approvato con relativo budget dal Direttore Generale), dalla SOC Gestione delle Infrastrutture e delle Tecnologie Biomediche, che garantisce l'esecuzione degli interventi previsti. Il piano potrà essere riesaminato, integrato e modificato per tener conto di eventuali urgenze o adeguamenti necessari segnalati anche dai Dirigenti Delegati.

Art. 4 - Obblighi e compiti del Dirigente

Per Dirigente, ai sensi dell'art.2 lettera d) del D.Lgs.81/08, si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro e del Dirigente Delegato organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

I "Dirigenti" sono individuati sulla base dei requisiti di cui all'art.2 comma 1 lett.d del D.Lgs 81/08 ed attuano, negli ambiti della specifica competenza professionale e dei poteri gerarchici e funzionali, le direttive disposte in materia dal Direttore Generale o dal Dirigente Delegato gerarchicamente e/o funzionalmente sovraordinato. Tale figure sono i Direttori di Struttura Operativa Complessa ed i responsabili SITRPO. Resta, in ogni caso, facoltà del Direttore Generale o del Dirigente Delegato individuare altre figure di "Dirigenti" nell'ambito della propria organizzazione per dare maggiore efficacia al sistema prevenzionale aziendale . L'individuazione dei soggetti di cui sopra viene formalizzata attraverso specifico atto di nomina.

I Dirigenti individuati nel precedente capoverso, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto predisposto in merito dal Datore di lavoro e/o dal Dirigente Delegato cui afferiscono. I Dirigenti rispondono esclusivamente della corretta gestione delle attività di stretta competenza professionale o di eventuali altre funzioni subdelegate se le stesse

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs 81/08 . Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza in relazione alla natura dell'attività della Struttura posta sotto la loro direzione tecnica per la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per assicurare le misure di cui sopra emanano all'occorrenza disposizioni od ordini specifici e, ove necessario, prendono appropriati provvedimenti per interrompere l'attività qualora si creino situazioni che possano comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e per la salvaguardia dell'ambiente.

I Dirigenti debbono coordinarsi con il Direttore del SPP, con i Medici Competenti e /o Autorizzati e, se necessario, con altre strutture aziendali , e possono richiedere agli stessi supporto tecnico consultivo per la corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione indicate dal DVR e per il miglioramento delle procedure individuate per attuarle.

In particolare i Dirigenti, nell'ambito delle strutture e attività da loro dirette, devono:

- a) collaborare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione con il Direttore della SOC Prevenzione e Protezione con i Medici Competenti e/o Autorizzato e con le altre figure previste dalla normativa vigente, fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi
- b) attuare, per quanto di competenza, il programma delle misure di prevenzione e protezione da realizzare ;
- c) adempiere, con il Dirigente Delegato e per quanto di competenza, alle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 81/08;
- d) attivarsi affinché i lavoratori abbiano a disposizione adeguati e idonei D.P.I. (Dispositivi di protezione Individuale) nelle attività svolte ;
- e) segnalare al Dirigente Delegato le inosservanze da parte dei lavoratori (preposti e non), per i provvedimenti di competenza;
- f) mettere in atto le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- g) verificare che i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
- h) attivarsi tempestivamente per attuare le limitazioni o prescrizioni impartite dai Medici Competenti nei giudizi d'idoneità e chiedere al Direttore della S.O.C. del MC in casi di difficile attuazione/valutazione delle limitazioni, eventuali

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

precisazioni/puntualizzazioni per dare corretto seguito al giudizio nel rispetto della salute e dignità della persona ;

i) proporre ricorso avverso al giudizio di idoneità/non idoneità espresso dal MC al datore di lavoro o al dirigente da lui delegato a capo della Struttura Organizzativa di appartenenza motivandolo anche con aspetti di natura organizzativa.

h) collaborare per quanto di competenza con il Dirigente Delegato nell'informare e formare tutti i propri collaboratori per gli adempimenti di cui all'artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 dando seguito alle procedure messe in atto dall'Amministrazione Aziendale ;

i) collaborare alla elaborazione delle procedure operative da mettere in atto per l'eliminazione e la riduzione dei rischi presenti nella propria S.O.C.;

l) sorvegliare e vigilare, avvalendosi dell'operato dei preposti, sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, compresi gli "ospiti" (tirocinanti, specializzandi, allievi, ...), ai quali deve essere garantita la formazione ed informazione sui rischi specifici inerenti all'attività e sulle relative procedure da adottare ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

m) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro come previsto dall'artt 36 e 37 comma 7 del D.Lgs 81/08;

n) verificare che le attrezzature siano usate secondo le modalità d'uso del costruttore e le buone pratiche e assicurare che le stesse siano sottoposte alla manutenzione ordinaria e straordinaria. L'obbligo relativo alla manutenzione si intende assolto con il semplice inoltro della richiesta alle Struttura che nella complessa organizzazione aziendale è stata individuata per la sua attuazione.

Qualora l'intervento manutentivo/controllo periodico non venisse eseguito il dirigente ne da informazione scritta al datore di lavoro o al Dirigente Delegato.

Il Dirigente dovrà provvedere alla segnalazione, al Dirigente Delegato, delle situazioni che richiedono interventi strutturali ed impiantistici straordinari necessari ad assicurare la sicurezza dei locali assegnati.

Art. 5 - Obblighi e compiti del Preposto

Per Preposto, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del D.Lgs. 81/08, si intende quella "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Il "Preposto" è individuato dal Dirigente Delegato (in relazione alla struttura organizzativa cui sovrintende) di norma nelle figure dei Dirigenti di Struttura Complessa, Struttura Semplice, nei Responsabili delle Equipe Professionali, nelle

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

figure dei Coordinatori e nei Collaboratori Professionali tecnici/amministrativi con incarichi di coordinamento. Resta comunque facoltà del Dirigente Delegato individuare altre figure di "Preposto" nell'ambito della propria organizzazione per dare maggiore efficacia al sistema prevenzionale aziendale. L'individuazione dei soggetti di cui sopra viene formalizzata attraverso specifico atto di nomina.

Il Preposto, considerata l'organizzazione aziendale ed in quanto figura che sovrintende alla attività di un determinato gruppo di lavoratori, deve essere individuato (in particolare nella strutture sanitarie aziendali) sia nell'ambito della "Dirigenza" che nell'ambito del "Comparto".

In particolare i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze e relativamente alle attività cui sovrintendono, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08;
- h) vigilare sulla regolare manutenzione d'ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- i) collaborare con il Responsabile della SOC Prevenzione e Protezione, con i Medici Competenti e/o Autorizzato e con le altre figure del sistema di prevenzione aziendale per contribuire ad integrare le conoscenze sui processi e sui rischi connessi e per attuare secondo le direttive del datore di lavoro o del dirigente l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Art. 6 - Obblighi e compiti dei lavoratori

Tutti i lavoratori, così come definiti all'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/08 , sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 , dalla normativa vigente e da quanto impartito dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti.

In riferimento al richiamato art.20 D.Lgs. 81/08, sui lavoratori ricadono i seguenti obblighi:

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

- I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione, ed ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro in materia di gestione dell'emergenza.

Art. 7- Strutture di supporto tecnico e logistico al sistema di prevenzione aziendale

Sono SOC di supporto tecnico e logistico al sistema di prevenzione aziendale le seguenti strutture :

1. SOC Gestione delle Infrastrutture e Tecnologie Biomediche
2. SOC Gestione Risorse Umane
3. SOC Gestione Attività di Supporto Direzionale
4. SOC Gestione delle Forniture e della Logistica

1) Funzioni di supporto della SOC Gestione delle Infrastrutture e delle Tecnologie Biomediche (SOC GITB)

La SOC Gestione delle Infrastrutture e delle Tecnologie Biomediche, per l'attuazione delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., svolge a supporto del Direttore Generale le seguenti attività e servizi:

- Progettazione dei luoghi / posti di lavoro e degli impianti nel rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, al momento delle scelte progettuali e tecniche, individuare e mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, componenti e dispositivi di protezione conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ;
- Richiedere alle autorità locali competenti i nulla osta, le autorizzazioni e le certificazioni previste in relazione a tutti gli interventi impiantistici e strutturali da eseguire sugli edifici aziendali;
- Adeguare gli ambienti di lavoro non conformi ad alcuni dei requisiti di salute e sicurezza di cui al D.Lgs 81/08, con le misure indicate nel DVR (interventi edili di ristrutturazioni e/o manutentivi ordinari/straordinari) per assicurare ai lavoratori luoghi di lavoro idonei allo svolgimento delle attività socio-sanitarie ed amministrative di supporto;
- Controllare e verificare che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori risultino conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e comunque conformi ai requisiti di cui all'art.70 commi 1 e 2 del D.Lgs.81/08.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

- Assicurare la corretta manutenzione delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie elettromedicali e non , secondo le modalità ed i criteri previsti anche dagli specifici capitolati di appalto;
- Gestire le procedure di appalti di opere e di servizi di propria competenza e, per gli stessi, provvedere agli adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione

Le responsabilità delle attività e servizi di cui al punto precedente sono in capo al Direttore della Struttura Complessa che assume la responsabilità dei lavori /responsabilità di procedimento nei "cantieri" dell' ASL come previsto dall'art.89 comma 1 lett.c del D.Lgs 81/08..

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione ordinaria necessari a rendere, ai sensi del D.Lgs 81/08, gli edifici e/o gli ambienti di lavoro utilizzati dai lavoratori dell'ASL VCO conformi ai requisiti di salute e sicurezza indicati nell'allegato IV, sono a carico del Direttore della SOC Gestione delle Infrastrutture e Tecnologie Biomediche che, per le specifiche attribuzioni e competenze definite anche dal Datore di Lavoro, è tenuto ad assicurare la progettazione dei luoghi di lavoro e la loro manutenzione unitamente a quella delle attrezzature e degli impianti.

L' adempimento degli obblighi giuridici propri del Datore di Lavoro relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro sono trasferiti al Direttore della SOC sopra citata con apposito atto di delega di funzioni che indichi anche l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture viene definita in un piano annuale (approvato con relativo budget dal Direttore Generale), dalla SOC Gestione delle Infrastrutture e delle Tecnologie Biomediche, che garantisce l'esecuzione degli interventi previsti. Il piano potrà essere riesaminato, integrato e modificato per tener conto di eventuali urgenze o adeguamenti necessari segnalati anche dai Dirigenti Delegati.

2) Funzioni di supporto della SOC Gestione delle Risorse Umane (SOC GRU)

Alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane per la specifica competenza sono delegate le seguenti funzioni di supporto :

- a) Gestione degli infortuni per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 lettera r)
- b) Comunicazione all' INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi del/dei RLS in applicazione al primo comma dell'art. 18 lettera aa) del D. Lgs. 81/08

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

- c) Gestione delle procedure di invio dei lavoratori alla visita medica prevista nei casi contemplati dall'art.41 del D.Lgs 81/08 limitatamente al comma 2, lettere e); e-bis); e-ter)
- d) Comunicazione tempestiva al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori in relazione all'art.18 comma primo lettera g-bis.

In capo alla SOC GRU è stabilita la tenuta tecnico amministrativa delle documentazioni relative agli infortuni e alle Malattie professionali, quest'ultime in accordo con il medico competente, nonché gli adempimenti delle procedure di denuncia/segnalazione in capo al datore di lavoro previste dal DPR 1124/65.

La documentazione tecnico amministrativa e le informazioni relative ad infortuni e Malattie professionali vanno custodite e memorizzate in base a quanto disposto dal documento programmatico di sicurezza in materia di protezione dei dati personali e secondo le disposizioni dell' art. 53 del D.Lgs 81/08 -

La trasmissione di documentazioni e comunicazioni a Enti ed Amministrazioni Pubbliche può avvenire anche tramite sistemi informatizzati nel formato e con le modalità delle Strutture riceventi (art. 54 D.Lgs 81/08)

La responsabilità di quanto previsto per la SOC GRU è in capo al Direttore della Struttura Complessa.

3) Funzioni di supporto della SOC Gestione delle Attività di Supporto Direzionale (SOC GASD)

La SOC GASD fornisce supporto alla Direzione Generale per la verifica degli adempimenti degli obblighi giuridici di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e per il controllo del buon funzionamento del sistema di prevenzione aziendale .

Il Direttore Generale si avvale di tale struttura organizzativa nella scelta del modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

4) Funzioni della SOC Gestione delle Forniture e della Logistica (SOC GFL)

La SOC GFL per le specifiche competenze:

- provvede all'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di nuove forniture, macchine, attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale conformi ai requisiti di sicurezza ed alle norme generali e specifiche, secondo anche le indicazioni formulate dalle strutture richiedenti, in collaborazione con SPP, MC e SOC GITB;
- gestisce le procedure di appalti di forniture e di servizi di propria competenza e per gli stessi provvede agli adempimenti relativi all' applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- garantisce l'approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale;

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Azienda, previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 81/08, opera in staff alla Direzione Generale ed è diretto da un Responsabile nominato dal Direttore Generale al quale risponde.

Al SPP spettano i compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

- a) all'individuazione, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie realtà aziendali;
- e) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 ;
- g) a fornire ai lavoratori le necessarie informazioni di cui all'art. 36 Lgs. 81/08;
- h) a predisporre e trasmettere, per conto del Direttore Generale, ai Dirigenti Delegati i " Documenti di valutazione dei rischi " muniti di data certa o attestata relativi alle strutture di competenza su supporto informatico o cartaceo ;
- i) a fornire consulenza e pareri in campo tecnico e normativo per la tutela della salute e sicurezza in azienda ;
- l) a fornire la collaborazione alla SOC GRU per la raccolta delle informazioni sugli infortuni occorsi nella struttura organizzativa aziendale, analizzare le dinamiche infortunistiche ponendo particolare attenzione a quelli particolarmente significativi ed elaborare a fini statistico-epidemiologici i dati per l' analisi del fenomeno infortunistico aziendale;
- m) a coordinare il Gruppo di Coordinamento Aziendale per la Sicurezza di cui al successivo art. 10;

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 9 - S.O.C. Medico Competente

La SOC Medico Competente opera in staff alla Direzione Generale ed è costituita da:

- a) Medico Competente Direttore della Struttura Complessa (coordinatore dei MC)
- b) Dirigenti Medici della Struttura in possesso dei titoli e requisiti di Medico Competente
- c) Personale infermieristico ed amministrativo di supporto

Ciascun Medico Competente assolverà a tutti gli obblighi di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/08 operando in piena autonomia professionale nel rispetto delle direttive e indicazioni regionali.

Le scelte organizzative della SOC Medico Competente sono in capo al Direttore della stessa e non devono essere in contrasto con le disposizioni del D.Lgs.81 /08.

Obblighi e compiti del medico competente

Il medico competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute " secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della




REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/08, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) collabora, con il Direttore Generale, con il Dirigente Delegato e con i Dirigenti per quanto di competenza, per la gestione e l'inserimento lavorativo del personale con idoneità parziali, temporanee o permanenti o con prescrizioni/limitazioni.

Al Direttore della SOC del Medico Competente viene attribuita la responsabilità della custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Dette cartelle saranno custodite presso le sedi operative di Omegna, Verbania e Domodossola della Struttura Complessa Medico Competente quale luogo concordato con il Datore di Lavoro in ottemperanza all'art. 25 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/08.

La gestione della sorveglianza sanitaria e le procedure ad essa attinenti sono formalizzate dalla SOC Medico Competente in accordo con il Direttore della SOC GRU ed i Dirigenti Delegati.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 10 - Gruppo di Coordinamento Aziendale "D.Lgs 81/08"

L'ASL VCO istituisce all'interno dell'azienda per finalità di promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori un Gruppo di Coordinamento Aziendale costituito dai seguenti componenti:

- Dirigenti Delegati;
- Direttore SOC Prevenzione e Protezione (coordinatore del gruppo);
- Direttore SOC Medico Competente
- Responsabile Unità Prevenzione Rischio Infettivo
- Direttore SOC Gestione delle Risorse Umane
- Direttore SOC Gestione delle Infrastrutture e Tecnologie Biomediche
- Direttore SOC Forniture e logistica
- Direttore SOC Medicina legale

Membri consultivi:

- Esperto Qualificato Radioprotezione
- Medico Autorizzato
- Fisico Sanitario /Fisico Esperto in Risonanza Magnetica
- Tecnico per la Sicurezza Laser
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- altri eventuali consulenti esterni

Al Gruppo di Coordinamento Aziendale competono :

- le iniziative di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria locale;
- la ricerca in relazione al progresso scientifico e tecnologico sia delle soluzioni tecniche che organizzativo-procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme tecniche e di buona prassi;
- studio di problematiche di salute e di sicurezza particolarmente complesse che richiedono il coinvolgimento di professionalità diverse per la loro soluzione;
- azioni di supporto al SPP per favorire momenti di comunicazione tra i Dirigenti Delegati e facilitare i flussi informativi ed affrontare eventuali problemi derivanti dalla attuazione della normativa vigente e dei regolamenti aziendali inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Il Gruppo di Coordinamento si riunisce, di norma, con cadenza semestrale o in relazione a specifiche necessità e/o richieste del Datore di lavoro o di Dirigenti.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 11 - Controllo e verifica

Al fine di verificare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed il buon funzionamento del sistema di prevenzione aziendale, il Direttore Generale, in attesa che la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro indichi modelli di organizzazione e gestionali, valuta la fattibilità di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme al modello organizzativo di cui alle linee guida UNI-INAIL o BS OHSAS 18001/2007. Il Direttore Generale con l'adozione di un efficace sistema aziendale, vigilerà sul corretto espletamento da parte del Dirigente Delegato delle funzioni trasferite e verificherà l'avvenuta effettuazione degli obblighi giuridici relativi a:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per l'attuazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro il Direttore Generale si avvale del Dipartimento Tecnico-Amministrativa e di Supporto Direzionale .

Il supporto alla Direzione Generale per la gestione e sviluppo del sistema di monitoraggio e controllo delle attività di cui sopra viene attuato dalla SOC Gestione delle Attività di Supporto Direzionale con la collaborazione prevalente delle seguenti SOC/ Strutture:

- Medico Competente
- Prevenzione e Protezione
- Gestione delle Infrastrutture e delle Tecnologie Biomediche
- Gestione Risorse Umane
- Direzioni Dipartimentali

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 12 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza "RLS"

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è persona eletta o designata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali .
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs 81/08 e smi sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva .

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.50 D.Lgs.81/08)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Al RLS per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto alla sez. VII del Titolo I del D.Lgs 81/08.



REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
- Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

Art. 12 - Formazione

La formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro , secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 3 del presente regolamento, è assicurata dai Dirigenti Delegati ognuno per il personale afferente alla propria struttura.

L'organizzazione dei corsi di formazione è attuata previa consultazione dei RLS .

Il supporto gestionale, organizzativo e l'attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento è demandato alla SOC Gestione delle Attività di Supporto Direzionale. La progettazione delle attività formative, che deve tener conto dei bisogni e della definizione degli obiettivi, dei contenuti della formazione e delle metodologie didattiche da utilizzare, è coordinata dalla SOC Prevenzione e Protezione con la collaborazione dei Dirigenti Delegati, dei referenti formativi individuati dall'azienda presso ciascuna Macrostruttura/dipartimento, dei formatori esperti presenti in azienda, dei Medici Competenti, del Medico autorizzato ed eventuali altre figure aziendali o esterne di volta in volta individuate.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente atto è soggetto a parere obbligatorio da parte del Collegio di Direzione in base all'art. 1 punto 5 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di direzione".

Le disposizioni del presente regolamento sono adottate dall'ASL VCO successivamente all'esecutività dello stesso dopo delibera di approvazione del Direttore Generale successiva all'acquisizione del parere dell'Organo Collegiale Consultivo di cui al precedente periodo.

Eventuali ed ulteriori disposizioni attuative che si intendono apportare ad integrazione del presente regolamento da parte del Direttore Generale non devono essere in contrasto con quanto già disposto nel presente atto.

